

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**per l'affidamento dei servizi assicurativi**  
**RCA – ARD del parco veicoli aziendale**  
**CIG 86475296AD**

## Sommario

PREMESSA.....	4
DEFINIZIONI.....	4
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE .....	7
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	7
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede.....	7
Art. 1.2 - Descrizione del rischio .....	7
Art. 1.3 - Durata del contratto .....	8
Art. 1.4 - Pagamento del premio - decorrenza della garanzia e periodo di assicurazione .....	8
Art. 1.5 - Prova del contratto.....	8
Art. 1.6 - Variazioni del rischio .....	8
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte del Contraente.....	9
Art. 1.8 - Foro competente .....	9
Art. 1.9 - Oneri fiscali e responsabilità fiscale dell'Impresa .....	9
Art. 1.10 - Altre assicurazioni.....	9
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge .....	9
Art. 1.12 - Interpretazione del contratto.....	10
Art. 1.13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte .....	10
Art. 1.14 - Coassicurazione e delega.....	10
SEZIONE 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA .....	10
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione .....	10
Art. 2.2 - Limite dell'assicurazione - massimali - franchigia fissa ed assoluta. ....	10
Art. 2.3 - Gestione delle franchigie RCA.....	11
Art. 2.4 - Profilo specifico del rischio.....	11
Art. 2.5 - Sovraccarico - aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.) .....	13
Art. 2.6 - Esclusioni e rivalsa.....	13
Art. 2.7 - Esclusione del diritto di rivalsa .....	13
Art. 2.8 - Precisazioni sulla qualifica di "terzo" .....	13
Art. 2.9 - Estensione territoriale.....	14
Art. 2.10 - Premio con franchigia .....	14
Art. 2.11 - Pagamento del premio e rilascio dei certificati di assicurazione.....	14
Art. 2.12 - Sostituzione del certificato assicurativo .....	14
Art. 2.13 - Modalità di denuncia dei sinistri .....	15
Art. 2.14 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale .....	15
Art. 2.15 - Rischio statico di rimorchio identificato .....	15
Art. 2.16 - Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio .....	15
Art. 2.17 - Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) .....	16
Art. 2.18 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) .....	16
Art. 2.19 - Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni) .....	17
Art. 2.20 - Messa a punto di un efficiente servizio di trattazione sinistri e liquidazione danni.....	17
Art. 2.21 - Obbligo dell'Impresa di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	17
Art. 2.22 - Gestione di estraneità al sinistro e accesso agli atti.....	18
SEZIONE 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE ACCESSORIE ARD.....	18
(solo per quei veicoli indicati nel Libro Matricola per i quali vengono espressamente attivate) .....	18
Art. 3.1 - Incendio.....	19

Art. 3.2 - Furto e Rapina .....	20
Art. 3.3 - Eventi Socio-politici.....	21
Art. 3.4 - Eventi Atmosferici .....	21
Art. 3.5 - Guasti accidentali (Kasko) .....	21
Art. 3.6 - Rottura Cristalli .....	22
Art. 3.7 - Assistenza in Viaggio.....	22
Art. 3.8 - Somme assicurate .....	23
Art. 3.9 - Estensione territoriale delle garanzie .....	23
Art. 3.10 - Elementi per il calcolo del premio .....	23
Art. 3.11 - Comunicazione annuale dei valori da assicurare da parte del Contraente .....	23
Art. 3.12 - Pagamento del Premio - decorrenza e periodo di assicurazione .....	23
Art. 3.13 - Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio per le garanzie accessorie operanti solo se espressamente richiamate.....	23
Art. 3.14 - Ispezione dei veicoli assicurati.....	24
Art. 3.15 - Obbligo e spese di salvataggio .....	24
Art. 3.16 - Denuncia del sinistro .....	24
Art. 3.17 - Conservazione delle tracce del sinistro .....	24
Art. 3.18 - Determinazione dei danni risarcibili .....	24
Art. 3.19 - Assicurazione parziale.....	25
Art. 3.20 - Recupero del veicolo rubato.....	25
Art. 3.21 - Dichiarazioni inesatte del Contraente.....	25
Art. 3.22 - Rinuncia al diritto di surrogazione .....	25
ALLEGATI.....	26

## PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D. Lgs. 209/2005 e del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

## DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

<b>Società/Compagnia/Impresa:</b>	La Compagnia che assicura il presente rischio.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta ovvero Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico, con sede in Viale Trento Trieste n. 13 - 42124 Reggio Emilia – di seguito per brevità TIL.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione ovvero Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione redatto in conformità al presente Capitolato Speciale d'Appalto ovvero con quest'ultimo coincidente.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dei rischi coperti.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Risarcimento:</b>	La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro.
<b>Indennizzo Diretto:</b>	La somma pagata dall'Impresa delegataria al Contraente Assicurato per sinistro attivo, ai trasportati sui mezzi e al conducente degli stessi in ambito previsto dalla legge.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possano derivare.
<b>Garanzia:</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Polizza:</b>	Il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione.
<b>Franchigia:</b>	L'importo massimo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente.
<b>Scoperto:</b>	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.
<b>Limite di risarcimento/Massimale:</b>	La somma massima dovuta dalla Società.
<b>Accessori aggiuntivi – non di serie:</b>	Equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, non costituenti normale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi.
<b>Accessori di serie:</b>	Equipaggiamenti, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, purché documentabili con fattura di acquisto o altra documentazione.
<b>Audio-fono-visivi:</b>	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, televisori, lettori digitali, dvd, navigatori satellitari, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente

	fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico.
<b>Degrado:</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
<b>Veicolo:</b>	Macchina di qualsiasi specie guidata dall'uomo che circola su strada.
<b>Cose/Animali:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Comunicazione:</b>	Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telefax, e-mail, pec, lettere a mano o altri mezzi documentabili. Le lettere saranno indirizzate alla sede territoriale dell'Impresa o all'Agenzia mandataria dell'incarico. Analoga procedura sarà adottata dalla Società nei confronti di Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.
<b>Legge:</b>	Il Decreto Legislativo n. 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 c.c., la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons. Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n. 273.
<b>Regolamenti:</b>	I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP/IVASS e dal ministero delle attività produttive tra i quali il DPR 254/06.
<b>Attestazione sullo stato del rischio:</b>	Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente almeno 30gg. lavorativi antecedenti alla scadenza del contratto e che certifica lo stato del rischio assicurato, ovvero l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione.
<b>Periodo di osservazione:</b>	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
<b>Classe di merito di Conversione Universale (CU):</b>	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
<b>Classe di merito dell'Impresa:</b>	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006.
<b>Bonus/Malus:</b>	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dall'Impresa.
<b>Tariffa Fissa:</b>	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione".
<b>Tariffa a Franchigia:</b>	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente all'Impresa dopo la liquidazione del danno.
<b>Danno totale:</b>	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
<b>Danno parziale:</b>	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del

danno sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Risarcimento diretto:**

Procedura, introdotta e disciplinata dal D. Lgs. 209/2005 e dal relativo Regolamento n. 254/2006 nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria RCA, in base al quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'Impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.

**Valore commerciale:**

Valore del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione. Tale valore è soggetto a degrado e riconosciuto all'Assicurato in caso di danno totale. Tale valore verrà annualmente aggiornato e sarà comunicato da TIL con l'invio del Libro Matricola.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio diretto e/o tramite imprese sub-affidatarie della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale mediante impiego di autoveicoli, di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o animali e/o persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali connesse ai servizi di trasporto e di mobilità e comunque per tutte le attività contenute nell'oggetto sociale, tra cui, in particolare l'attività di locazione senza conducente/leasing operativo di veicoli.

Dette attività possono essere svolte anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di beni mobili ed immobili inerenti la propria attività ed anche ad altri usi.

Esercente attività collaterali quali manutenzione e riparazione di veicoli in conto proprio e di terzi, gestione integrata della sosta nell'ambito del territorio comunale, provinciale e interprovinciale, parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi, logistica, intermodalità e comunque tutte le attività previste dall'oggetto sociale aziendale, anche esercitate a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit.

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### Art. 1.2 - Descrizione del rischio

Per veicoli da assicurare si intendono quelli indicati nel Libro Matricola, che formerà parte integrante della polizza.

Ai fini di una adeguata valutazione dei rischi, in allegato vengono forniti gli elenchi dei veicoli da assicurare e che saranno indicati nel Libro Matricola.

Resta inteso che i suddetti elenchi, suddivisi per tipologie di veicoli, rappresentano la situazione attuale dell'intera flotta in disponibilità di TIL e che, pertanto, potranno subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sia all'atto della stipula del contratto assicurativo sia nel corso della durata di validità del contratto.

Allegato	Tipologia veicoli da assicurare	N. veicoli da assicurare RCA per tipologia
1	Autocarri elettrici fino a 30 Kw di potenza	390
2	Autocarri elettrici superiori a 30 Kw di potenza	104
3	Autocarri endotermici/ibridi	88
4	Autovetture elettriche	161
5	Autovetture endotermiche / ibride	180
6	Scuolabus	86
7	Autobus da noleggio GT	14
8	Autobus attrezzati per trasporto disabili	8
9	Autobus urbani	25
10	Autoveicoli uso ambulanza	3

11	Targhe prova	3
12	Rimorchi	2
13	Carro-attrezzi	1
14	Macchine operatrici	1
<b>Totale</b>		<b>1066</b>

#### **Art. 1.3 - Durata del contratto**

La durata del contratto è convenuta in anni 2 (due), con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2023 ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

A partire dalle ore 24:00 del 30.06.2022, è consentito alle parti il recesso annuale del contratto mediante preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero tramite PEC, con almeno 120 giorni di anticipo.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo del Contratto, espresso di anno in anno, in accordo tra le parti, per un massimo di 2 (due) anni, fino al 30.06.2025, inoltrando richiesta scritta alla Compagnia entro 90 gg. antecedenti la scadenza. Tale accordo deve concludersi almeno 30 gg. prima del termine del contratto.

In caso di recesso da parte dell'Impresa la medesima è tenuta entro 60 giorni dalla scadenza del contratto a fornire al Contraente i dati relativi ai sinistri come indicati nel successivo art. 2.21 per consentire la redazione di un nuovo bando di gara.

La Società computerà la quota parte di premio imponibile pagato e non goduto in sede di regolazione premio, in ragione di 1/360 d'anno, a far data dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione dell'esclusione.

#### **Art. 1.4 - Pagamento del premio - decorrenza della garanzia e periodo di assicurazione**

Il premio tassabile è annuale e fisso per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 comma 6, intendendosi esclusa qualunque formula di "Bonus/ Malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.

L'importo del premio di polizza sarà pagato in un'unica soluzione all'inizio dell'annualità contrattuale.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia assicurativa alla quale la Società ha assegnato la polizza.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è avvenuto il pagamento dell'annualità.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza (art. 1901, II cpv. C.C.).

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e s.m.i. e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, quest'ultima si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio all'Agenzia delle Entrate ovvero ad altro Ente dello Stato deputato a tale funzione, in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

#### **Art. 1.5 - Prova del contratto**

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

#### **Art. 1.6 - Variazioni del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.

Ove il Contraente sia in grado di fornire all'Impresa un certificato di sicurtà rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte le attività aziendali ai parametri di

leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Ai fini delle informazioni utili alle Compagnie per l'assunzione del rischio assicurativo ed il risarcimenti dei danni, si precisa che su alcuni veicoli adibiti a Trasporto Pubblico Locale (TPL) risultano installati sistemi di videosorveglianza interna a mezzo di telecamere per tutelare la sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, nonché per prevenire e ostacolare il perpetrarsi di reati e per l'acquisizione di eventuali prove.

Si conviene altresì che, a richiesta dell'Assicurato, il mutamento di ragione sociale e/o proprietà totale, ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo della comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

#### **Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte del Contraente**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di omissioni fatte con dolo dal Contraente, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Qualora, tuttavia, le dichiarazioni inesatte o le omissioni siano fatte con dolo dal solo conducente alla guida di veicoli del Contraente coperti da assicurazione, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il conducente, manlevando il Contraente da ogni responsabilità.

#### **Art. 1.8 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Contraente (Reggio Emilia).

#### **Art. 1.9 - Oneri fiscali e responsabilità fiscale dell'Impresa**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del Contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'Assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato dall'Ente dello Stato deputato a tale funzione, a seguito della segnalazione di legge effettuata dal Contraente.

#### **Art. 1.10 - Altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare all'Impresa eventuali altre polizze da lui stipulate per gli stessi rischi.

#### **Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP/IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

### **Art. 1.12 - Interpretazione del contratto**

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

### **Art. 1.13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

Si intendono quindi operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

### **Art. 1.14 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

In ogni caso è ammessa la coassicurazione purché legata da vincolo solidale in deroga all'art. 1911 del codice civile.

## **SEZIONE 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA**

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, del Regolamento e del Codice delle Assicurazioni, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati sui veicoli, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati nel successivo art. 2.2, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dal Libro Matricola che formerà parte integrante della presente polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

L'assicurazione viene prestata per i veicoli di proprietà, in leasing finanziario o operativo, in noleggio, in usufrutto, in comodato o comunque in disponibilità al Contraente a qualsiasi titolo, nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

Tutti i veicoli verranno assicurati nella forma di polizza libro matricola con franchigia fissa ed assoluta come contenuto nel successivo art. 2.2.

### **Art. 2.2 - Limite dell'assicurazione - massimali - franchigia fissa ed assoluta.**

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

#### **A) MASSIMALI:**

L'Impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di:

- Euro 10.400.000,00 (diecimilioniquattrocentomila/00) relativamente agli autocarri elettrici fino a 30 Kw di potenza (di cui all'allegato 1);

- Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) relativamente agli autocarri elettrici superiori a 30 Kw di potenza, agli autocarri endotermici e ibridi, alle autovetture elettriche, endotermiche e ibride, agli autoveicoli uso ambulanza, ai rimorchi, alle targhe prova, ai carro-attrezzi e alle macchine operatrici (di cui agli allegati 2,3,4,5,10,11,12,13,14);
- Euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00) relativamente agli autobus urbani, extraurbani, da noleggio GT, attrezzati per trasporto disabili, scuolabus e miniscuolabus (di cui agli allegati 6,7,8,9).

## **B) FRANCHIGIE:**

- per autocarri elettrici fino a 30 Kw di potenza: Franchigia = Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- per autocarri elettrici superiori a 30 Kw di potenza, autocarri endotermici e ibridi, autovetture elettriche, endotermiche e ibride, autoveicoli uso ambulanza, rimorchi, targhe prova, carro-attrezzi, macchine operatrici, scuolabus e miniscuolabus: Franchigia = Euro 500,00 (cinquecento/00);
- per autobus urbani, extraurbani, da noleggio GT e autobus attrezzati per trasporto disabili: Franchigia = Euro 1.000,00 (mille/00).

### **Art. 2.3 - Gestione delle franchigie RCA**

L'Impresa richiederà trimestralmente al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia. L'Impresa formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni, corredato da fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati, con indicazione di:

- n. identificativo sinistro;
- data sinistro;
- località del sinistro;
- nominativo del danneggiato;
- importo liquidato;
- data liquidazione;
- targa veicolo controparte e targa veicolo assicurato TIL;
- tipologia controparte (veicolo, passeggero trasportato, pedone, ecc.);
- importo franchigia.

Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nelle ipotesi in cui il Contraente contesti e/o non confermi la propria responsabilità nel sinistro, l'Impresa, nel richiedere il pagamento della franchigia a seguito di avvenuto risarcimento del terzo danneggiato, deve tracciare i motivi della liquidazione e fornire regolare documentazione richiesta dal Contraente (es. dichiarazione teste, responsabilità concorsuale, ecc.) al fine di poter giustificare, sotto il profilo amministrativo, detto pagamento. In assenza delle motivazioni e della documentazione il Contraente non procederà al pagamento della franchigia. Poiché ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/05 il trasportato è legittimato a pretendere il risarcimento direttamente dal vettore a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo, e quindi anche in ipotesi di cosiddetto sinistro attivo, l'Impresa, dopo aver risarcito il danno al terzo trasportato, dovrà rivalersi per l'intero nei confronti dell'assicuratore del responsabile, astenendosi dall'applicare la franchigia al Contraente.

### **Art. 2.4 - Profilo specifico del rischio**

La garanzia deve intendersi operante per ogni danno che non sia espressamente escluso ed in particolare è operante anche:

- a) per veicoli adibiti a servizio urbano, qualora occasionalmente effettuino trasporti extraurbani e viceversa, o nel caso di impiego dei suddetti veicoli per servizi speciali, riservati, fuori linea, presi o ceduti in locazione o in comodato, anche se condotti da persone non dipendenti del Contraente e/o Assicurato;
- b) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse al Contraente in affidamento/sub-affidamento (come ad esempio: servizi speciali, atipici, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 84, comma 3bis, D. Lgs. 285/1992 ovvero

presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, comma 5, D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato e/o usufrutto e/o uso e altre forme contrattuali a sub-concessionari ovvero a sub-affidatari di linee del Contraente;

- c) per veicoli immatricolati uso terzi - locazione senza conducente, nello svolgimento dell'attività di noleggio senza conducente di autoveicoli effettuata dal Contraente, anche qualora concessi in comodato a terzi, nonché per veicoli immatricolati ad uso proprio del Contraente, anche qualora concessi in comodato a terzi;
- d) per veicoli di proprietà del Contraente, concessi in leasing operativo a terzi;
- e) nel caso di impiego dei veicoli per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- f) per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse, officine, locali e relative aree di pertinenza, di proprietà e/o in uso al Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi o per la movimentazione dei veicoli, effettuati anche da persone non dipendenti del Contraente;
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, fulmine scoppio e/o esplosione del serbatoio, dell'impianto di alimentazione o di altre parti, corto circuito, scariche elettriche o dispersione di corrente;
- h) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- i) per i danni arrecati ai bagagli e alle cose trasportate di proprietà di terzi;
- j) per i danni subiti dai dipendenti del Contraente e/o Assicurato, anche se in servizio, purché non alla guida del veicolo al momento del sinistro;
- k) per i danni causati all'interno delle aree private aeroportuali sia civili che militari non equiparate a pubbliche ed alle infrastrutture aeroportuali;
- l) per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;
- m) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con o senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- n) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero neve e/o spargimento cloruri e sabbia effettuate dai veicoli assicurati;
- o) per la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- p) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati;
- q) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone o cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio dei veicoli assicurati, per fatto non inerente la circolazione stradale ovvero per fatto avvenuto in area privata, anche non di proprietà del Contraente;
- r) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita a bordo e/o della discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in coda ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita e di discesa dal veicolo assicurato, effettuate con mezzi meccanici;

- s) per i danni riportati ai passeggeri al momento della salita a bordo e/o della discesa dal veicolo anche se tali danni si verificassero al di fuori del mezzo allorché l'evento abbia origine all'interno del mezzo;
- t) per i danni alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla carrozzeria dei veicoli;
- u) per i danni cagionati volontariamente ed involontariamente ai trasportati da terzi o animali e/o cose di terzi;
- v) relativamente a batterie di trazione di proprietà di case costruttrici e/o di terzi in dotazione a veicoli elettrici/ibridi in disponibilità al Contraente e coperti dalla presente polizza Libro Matricola, l'Impresa si impegna, su richiesta del Contraente, a rilasciare vincolo a favore della proprietà per il valore indicato dal Contraente.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

#### **Art. 2.5 - Sovraccarico - aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)**

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività. La colpa grave è esclusa nel caso in cui il Contraente dimostri di aver provveduto al monitoraggio del carico passeggeri.

#### **Art. 2.6 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante che i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, l'Impresa risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso. Resta ferma la rivalsa nei confronti del conducente;
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D. Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto negli artt. 2.4 e 2.5.

Nei predetti casi l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato, fatto salvo quanto previsto al punto a), Il comma, del presente articolo.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

#### **Art. 2.7 - Esclusione del diritto di rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 2.6 "Esclusioni e Rivalsa", l'Impresa risponde e rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti sia del Contraente che del conducente:

- se il conducente non è abilitato e/o idoneo a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

#### **Art. 2.8 - Precisazioni sulla qualifica di "terzo"**

Sono considerati terzi:

- a) Il Comune e la Provincia di Reggio Emilia, i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, tutte le Aziende partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Reggio

Emilia ovvero dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;

- b) i dipendenti, gli Amministratori e i Dirigenti di società controllanti il Contraente, nonché di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, i conviventi more uxorio, i parenti e gli affini del dipendente, degli Amministratori, del Direttore e dei Dirigenti;
- d) i dipendenti del Contraente, gli Amministratori, i Dirigenti, i Direttori e i Legali Rappresentanti. I conducenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida.

#### **Art. 2.9 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, dell'Islanda, del Lichtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati aderenti al sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

#### **Art. 2.10 - Premio con franchigia**

Il premio è annuale ed è scontato per tutta la durata del contratto di una percentuale coerente con l'accollo da parte del Contraente del pagamento di una franchigia dell'importo definito nell'art. 2.2, lettera B), sia della liquidazione diretta da parte del Contraente dei danni compresi in franchigia.

Ai sensi del II c. dell'art. 11-bis della Legge 990/69, così come modificata dall'art. 126 punto c) del D. Lgs. 209/05, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza ove vi sia base d'asta nel bando e nel presente Capitolato al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo. Qualora il contributo al servizio sanitario nazionale venga abolito in corso di contratto le parti si incontreranno per determinare concordemente le soluzioni del caso. L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale.

#### **Art. 2.11 - Pagamento del premio e rilascio dei certificati di assicurazione**

Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Compagnia o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i certificati di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore.

Il premio per le annualità successive potrà essere corrisposto entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale.

#### **Art. 2.12 - Sostituzione del certificato assicurativo**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, l'Impresa provvederà al rilascio, previa restituzione, anche non contestuale, del certificato da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Se la perdita del certificato è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente Autorità.

### **Art. 2.13 - Modalità di denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro, redatta su stampato predisposto dal Contraente, deve contenere tutti i dati relativi all'evento dannoso di conoscenza del Contraente e deve essere tempestivamente presentata all'Impresa ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 209/2005.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

### **Art. 2.14 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

L'assunzione della difesa in sede civile dovrà essere garantita in ogni caso in cui TIL venga chiamata in giudizio; in caso di mancata assunzione di tale difesa, l'Impresa dovrà comunque tenere manlevata TIL dagli oneri derivanti dall'eventuale soccombenza in giudizio.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei dipendenti/amministratori sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

### **Art. 2.15 - Rischio statico di rimorchio identificato**

La garanzia vale esclusivamente per danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi autovetture sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

### **Art. 2.16 - Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale vengono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo al Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio annuo in una unica soluzione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati assicurativi.

Tenuto conto che il Contraente esplica, tra l'altro, attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente.

Sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli assicurati siano fermi per riparazioni, a seguito di presentazione di autodichiarazione del fermo veicolo rilasciata dal Responsabile Servizi di Manutenzione e Logistica.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di inclusione/esclusione inviato dal Contraente all'Impresa tramite e-mail o pec. La

regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere rimborsata / versata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di regolazione.

Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazione on line in regime di libertà di esercizio.

#### **Art. 2.17 - Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti, comprensivi del fermo tecnico quantificato come segue:

- Euro 200,00/ore 8 (duecento/00) di manodopera effettiva, con frazione minima di mezza giornata (4 ore), per autobus urbani, extraurbani, da noleggio GT, attrezzati per trasporto disabili, scuolabus e miniscuolabus.
- Euro 50,00/ore 8 (cinquanta/00) di manodopera effettiva, con frazione minima di mezza giornata (4 ore), per tutte le altre tipologie di autoveicoli assicurate oggetto del Libro Matricola (autovetture e autocarri di categoria M1 e N1 elettrici, ibridi e endotermici, macchine operatrici, autoveicoli uso ambulanza, rimorchi, targhe prove, carro-attrezzi, ecc.).

Le attività di ripristino dei danni conseguenti al sinistro verranno effettuate dalle officine scelte ed autorizzate da TIL ovvero dalle officine interne della stessa TIL e saranno liquidate dalla Compagnia di Assicurazione sulla base della nota danni emessa dall'Ufficio Sinistri TIL, eventualmente corredata di preventivo emesso dall'officina.

Resta, pertanto, inteso che TIL potrà rivolgersi ad officine/ centri di riparazione danni scelti ed autorizzati dalla stessa TIL, non essendo quest'ultima vincolata a rivolgersi ad officine convenzionate con l'Impresa.

In caso di lavorazioni interne, il costo orario della manodopera applicato sarà pari a Euro/h 50,00 (cinquanta/00).

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (Art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 – Regolamento Attuativo degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni). In questo caso, la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere inoltrata dall'Assicurato, per mezzo della propria Compagnia di Assicurazione, alla Compagnia di Assicurazione del responsabile ed al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante pec, utilizzando apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

#### **Art. 2.18 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice delle Assicurazioni)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 2.17, la richiesta di risarcimento del danno subito deve essere inoltrata dall'Assicurato, per

mezzo della propria Compagnia di Assicurazione, alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro ed al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante pec, utilizzando apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

**Art. 2.19 - Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante pec. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni.

**Art. 2.20 - Messa a punto di un efficiente servizio di trattazione sinistri e liquidazione danni**

L'Impresa assume l'obbligo nei confronti dell'Assicurato di gestire in collaborazione con l'Assicurato medesimo la trattazione dei sinistri tramite un proprio addetto designato, ovvero un suo sostituto in caso di assenza/non disponibilità anch'esso designato, che funga da "Referente Sinistri" e non tramite l'ausilio di risponditori automatici e/o di call center.

Le parti collaboreranno per ottimizzare le procedure per la denuncia e la gestione dei sinistri e per un celere e corretto scambio di informazioni.

L'Impresa assume altresì l'obbligo nei confronti dell'Assicurato di gestire in collaborazione con l'Assicurato la liquidazione dei sinistri tramite un proprio addetto designato ovvero un suo sostituto in caso di assenza/non disponibilità anch'esso designato, che funga da "Referente Liquidazione Sinistri", senza ausilio di risponditori automatici e/o di call center.

Il Contraente può chiedere all'Impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti, anche a mezzo di procedure di dialogo on line e/o altre procedure/modalità di trasmissione.

Ad inizio dell'annualità la Compagnia d'Assicurazione dovrà fornire tutti i riferimenti (nominativi, indirizzi mail e telefonici) degli incaricati (Referente Sinistri, Referente Liquidazione Sinistri, addetti dell'agenzia, liquidatori, periti incaricati, ecc.).

Il Contraente si riserva di esprimere il proprio gradimento sui Fiduciari della Compagnia per la valutazione dei danni a mezzi e/o cose danneggiati a seguito di incidente; qualora dovesse essere negativo, le parti si impegnano a trovare un accordo finalizzato alla sostituzione degli stessi.

**Art. 2.21 - Obbligo dell'Impresa di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio**

Alla fine di ogni singola annualità assicurativa, entro il termine massimo di 90 giorni, l'Impresa si obbliga a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, nonché la completa documentazione concernente la situazione dei sinistri (liquidati, riservati, ecc.) in formato Excel.

La Società si impegna, quindi, a fornire al Contraente entro la data suindicata il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati suddivisi per RCA e ARD (Assicurazione Rischi Diversi);
- Sinistri denunciati suddivisi per attivi, passivi e concorsuali;
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- Sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte);
- Franchigie incassate con l'indicazione dei sinistri a cui si riferiscono;
- Franchigie da incassare con l'indicazione dei sinistri a cui si riferiscono.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- 1) nominativo del terzo reclamante;
- 2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante;
- 3) data di apertura della pratica presso la Società;
- 4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo;
- 5) n° pratica di sinistro assegnato dalla Compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente;

6) targhe dei mezzi coinvolti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quella sopra indicata.

In caso di mancato o parziale invio della reportistica sopra indicata entro il suddetto termine la Società dovrà corrispondere al Contraente, a titolo di penale, un importo pari all'1‰ (uno per mille) del premio annuo RCA più ARD al lordo delle imposte per ogni giorno lavorativo di ritardo da conteggiare unitamente alla Regolazione Premio.

Le eventuali penali addebitate dovranno essere corrisposte a TIL entro 30 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della nota di addebito e potranno essere compensate con le somme dovute da TIL all'Impresa a titolo di rimborso franchigie.

Gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi alla scadenza di ogni singola annualità assicurativa, entro il termine massimo di 90 giorni, sono garantiti dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni richieste. In caso di mancato o parziale invio delle predette informazioni entro il suddetto termine la cauzione verrà decurtata di una somma pari all'1‰ (uno per mille) del premio annuo RCA più ARD al lordo delle imposte per ogni giorno lavorativo di ritardo da conteggiare unitamente alla Regolazione Premio.

#### **Art. 2.22 - Gestione di estraneità al sinistro e accesso agli atti**

Nel caso di richiesta di risarcimento danni conseguente ad un sinistro aperto dalla controparte, non noto all'Assicurato, la Società Assicuratrice dovrà fornire, unitamente all'apertura del sinistro, tutti i dati utili all'individuazione del veicolo di TIL e del conducente potenzialmente coinvolti per poter effettuare le opportune verifiche, quali:

- data di accadimento con indicazione dell'orario preciso;
- luogo e via di accadimento;
- targa del veicolo di TIL;
- dinamica dell'evento con indicazione dei danni;
- dati controparte (targa, modello veicolo, contraente).

In assenza degli elementi fondamentali sopra riportati la pratica verrà gestita come "NEGA EVENTO" e non potranno essere accettate le eventuali relative richieste di pagamento franchigia.

### **SEZIONE 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE ACCESSORIE ARD (solo per quei veicoli indicati nel Libro Matricola per i quali vengono espressamente attivate)**

Con riferimento ai rischi ARD di cui alla presente sezione (incendio, furto e rapina, eventi socio-politici, eventi atmosferici, kasko, rottura cristalli e assistenza in viaggio), l'Impresa si obbliga a prestare le suddette garanzie alle condizioni descritte agli articoli successivi esclusivamente in relazione a quei veicoli indicati nel Libro Matricola per i quali ne venga fatta espressa richiesta di attivazione.

Resta, pertanto, inteso che il Contraente non ha alcun obbligo, sia all'atto della stipula del contratto assicurativo sia nel corso della durata di validità del contratto, di sottoscrivere detti rischi ARD e che resta in sua piena facoltà l'attivazione o meno delle suddette garanzie ARD con riferimento ad uno, a più o a tutti i veicoli del proprio parco mezzi aziendale.

Ai fini di una adeguata valutazione dei rischi, in allegato vengono forniti gli elenchi dei veicoli da assicurare con le garanzie ARD oggetto della presente sezione e la cui attivazione sarà espressamente indicata nel Libro Matricola.

Resta inteso che i suddetti elenchi, suddivisi per tipologie di veicoli, rappresentano la situazione attuale dell'ARD dell'intera flotta in disponibilità di TIL e che, pertanto, potranno subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sia all'atto della stipula del contratto assicurativo sia nel corso della durata di validità del contratto.

All.	Tipologia veicoli da assicurare	Valore Incendio	Valore Furto/Rapina	Valore Eventi Socio-politici	Valore Eventi Atmosferici	Valore Kasko	N. mezzi Rottura Cristalli	N. mezzi Ass. Viaggio
1	Autocarri elettrici fino a 30 Kw di potenza	€ 612.800	€ 0	€ 612.800	€ 0	€ 0	0	0
2	Autocarri elettrici superiori a 30 Kw di potenza	€ 1.427.200	€ 1.205.700	€ 1.427.200	€ 0	€ 0	0	104
3	Autocarri endotermici/ ibridi	€ 727.200	€ 302.500	€ 727.200	€ 0	€ 0	0	88
4	Autovetture elettriche	€ 1.797.850	€ 1.673.650	€ 1.797.850	€ 0	€ 0	0	145
5	Autovetture endotermiche / ibride	€ 1.894.900	€ 1.345.300	€ 1.894.900	€ 0	€ 0	0	177
6	Scuolabus	€ 2.868.000	€ 0	€ 2.868.000	€ 0	€ 0	0	/
7	Autobus da noleggio GT	€ 1.199.800	€ 1.199.800	€ 1.199.800	€ 1.199.800	€ 0	14	/
8	Autobus attrezzati per trasporto disabili	€ 247.000	€ 0	€ 247.000	€ 0	€ 0	0	/
9	Autobus urbani	€ 1.007.500	€ 0	€ 1.007.500	€ 0	€ 0	0	/
10	Autoveicoli uso ambulanza	€ 227.800	€ 227.800	€ 227.800	€ 0	€ 227.800	0	3
11	Targhe prova	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	/
12	Rimorchi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	/
13	Carro-attrezzi	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 0	€ 0	0	1
14	Macchine operatrici	€ 7.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	/
<b>Tot</b>		<b>€ 12.037.050</b>	<b>€ 5.974.750</b>	<b>€ 12.037.050</b>	<b>€ 1.199.800</b>	<b>€ 227.800</b>	<b>14</b>	<b>518</b>

### Art. 3.1 - Incendio

#### Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati, sia fermi che in circolazione, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate nel proseguo.

La suddetta garanzia è operante esclusivamente in relazione a quei veicoli, indicati nel Libro Matricola, per i quali viene espressamente richiamata e attivata.

La garanzia Incendio è prestata con l'applicazione di nessuno scoperto fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) di danno; oltre tale importo con uno scoperto del 10% (diecipercento).

#### Rischi inclusi nell'assicurazione Incendio

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana e scolastica;
- per i veicoli azionati da motore elettrico, a benzina, a gasolio, a gas metano, a GPL, ibrido, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;

- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

c) Ricorso Terzi: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, animali o cose) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, per fatto non inerente la circolazione stradale, ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.

Resta fermo il diritto di rivalsa dell'Impresa nei confronti dei terzi responsabili del danno.

e) Sono inclusi inoltre i danni da incendio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, serrate, disordini, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, atti di vandalismo ed atti dolosi in genere.

### **Rischi esclusi dall'assicurazione Incendio**

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900, I comma, C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II e III comma dell'art. 1900 C.C.;
- d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

### **Art. 3.2 - Furto e Rapina**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati, in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.

In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto di imposte e contributi SSN (art. 122 D. Lgs. 209/05).

La suddetta garanzia è operante esclusivamente in relazione a quei veicoli, indicati nel Libro Matricola, per i quali viene espressamente richiamata e attivata.

La garanzia Furto e Rapina è prestata con l'applicazione di nessuno scoperto fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) di danno; oltre tale importo con uno scoperto del 10% (dieci per cento).

#### **Rischi inclusi nell'assicurazione Furto e Rapina**

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;

- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili purché installati nel veicolo.
- c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900, II comma, C.C.).

### **Art. 3.3 - Eventi Socio-politici**

La suddetta garanzia è operante esclusivamente in relazione a quei veicoli, indicati nel Libro Matricola, per i quali viene espressamente richiamata e attivata.

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- serrate;
- disordini;
- sommosse;
- dimostrazioni;
- atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- atti dolosi in genere.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli eventi sopra indicati, sia fermo che in circolazione.

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di € 500,00 (cinquecento/00).

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per il Contraente.

### **Art. 3.4 - Eventi Atmosferici**

La suddetta garanzia è operante esclusivamente in relazione a quei veicoli, indicati nel Libro Matricola, per i quali viene espressamente richiamata e attivata.

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di:

- bufera, tromba d'aria, uragani e cose trasportate da tali eventi;
- allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- caduta di grandine, neve e ghiaccio;
- pressione della neve;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
- eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
- caduta di alberi o sassi;
- collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli eventi sopra indicati, sia fermo che in circolazione.

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di € 500,00 (cinquecento/00).

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per il Contraente.

### **Art. 3.5 - Guasti accidentali (Kasko)**

La suddetta garanzia è operante esclusivamente in relazione a quei veicoli, indicati nel Libro Matricola, per i quali viene espressamente richiamata e attivata.

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili;
- collisione con animali, anche selvatici;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti e strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;

- caduta di alberi o sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purchè identificato;
- verificatisi durante la circolazione, sia su area pubblica che su area privata.

La garanzia è operante anche in caso di colpa grave dell'assicurato, del conducente e dei trasportati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di uno scoperto a sinistro pari al 10% (dieci per cento) del danno, minimo Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per il Contraente.

### **Art. 3.6 - Rottura Cristalli**

La suddetta garanzia è operante esclusivamente in relazione a quei veicoli, indicati nel Libro Matricola, per i quali viene espressamente richiamata e attivata.

La Società si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatti di terzi. La garanzia comprende anche le spese di installazione di nuovi cristalli.

La garanzia non opera:

- per le rigature, segnature e simili;
- per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- per i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a sinistro.

Resta inteso che TIL potrà rivolgersi a centri di riparazione cristalli scelti ed autorizzati dalla stessa TIL, non essendo quest'ultima vincolata a rivolgersi a centri di riparazione convenzionati con l'Impresa.

### **Art. 3.7 - Assistenza in Viaggio**

La suddetta garanzia è operante esclusivamente in relazione a quei veicoli, indicati nel Libro Matricola, per i quali viene espressamente richiamata e attivata.

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- furto e rapina;
- forature e danni ai pneumatici;

l'Impresa, tramite Centrale Operativa, fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali di assicurazione dell'Impresa.

Resta inteso che la presente garanzia deve operare anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

La suddetta garanzia dovrà comunque garantire:

- a) Invio di un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo oppure traino fino alla più vicina officina (facoltà dell'Assicurato di richiedere che il veicolo venga trasportato presso un'officina autorizzata o convenzionata con la casa costruttrice purché ubicata entro il raggio di 200 Km dal luogo dell'immobilizzo per veicoli elettrici e ibridi ovvero entro il raggio di 60 Km dal luogo dell'immobilizzo per tutte le altre tipologie di veicoli assicurati);
- b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici;
- c) Invio di un'autoambulanza;
- d) Autovettura in sostituzione;
- e) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento;
- f) Rientro sanitario;
- g) Rientro funerario;

- h) Spese di rimessaggio: qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di rimessaggio fino alla concorrenza di € 260,00 per veicolo.

#### **Art. 3.8 - Somme assicurate**

Le garanzie accessorie di cui alla presente Sezione ARD sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dal Libro Matricola, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, il cui valore è compreso nella somma assicurata.

#### **Art. 3.9 - Estensione territoriale delle garanzie**

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, nelle rimesse, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia RCA.

#### **Art. 3.10 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per tutto il periodo contrattuale indicato nel Libro Matricola sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante dal Libro Matricola stesso.

#### **Art. 3.11 - Comunicazione annuale dei valori da assicurare da parte del Contraente**

Il Contraente, dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno, per tutti i veicoli assicurati, trasmette l'elenco di detti veicoli con il loro valore complessivo aggiornato.

#### **Art. 3.12 - Pagamento del Premio - decorrenza e periodo di assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901, Il cpv. C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio, l'Impresa ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

#### **Art. 3.13 - Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio per le garanzie accessorie operanti solo se espressamente richiamate**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale vengono iscritti i veicoli in dotazione a qualsiasi titolo al Contraente all'atto della stipulazione della polizza e successivamente. A richiesta del Contraente l'Impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute in corso d'anno.

Il valore dei mezzi che saranno oggetto del Libro Matricola alla data di stipulazione della polizza viene determinato come da elenchi allegati. Il valore dei mezzi iscritti nel Libro Matricola successivamente viene determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di inclusione/esclusione inviato dal Contraente all'Impresa tramite e-mail o pec.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo, in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere rimborsata / versata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di regolazione.

Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione anche realizzato a mezzo di forme on line.

#### **Art. 3.14 - Ispezione dei veicoli assicurati**

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

#### **Art. 3.15 - Obbligo e spese di salvataggio**

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

#### **Art. 3.16 - Denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve:

- a) entro 15 giorni dalla data d'accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente, darne avviso all'Impresa, mediante denuncia redatta su stampato predisposto dal Contraente, contenente l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro di sua conoscenza;
- b) nei cinque giorni successivi farne denuncia regolare e circostanziata alle Autorità competenti. Se il fatto costituisce reato la denuncia alle Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- c) trasmettere una copia di questa denuncia all'Impresa entro i dieci giorni successivi, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

#### **Art. 3.17 - Conservazione delle tracce del sinistro**

L'Assicurato deve tenere a disposizione della Società i residui del sinistro per almeno 7 giorni solari dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

#### **Art. 3.18 - Determinazione dei danni risarcibili**

In caso di danno subito da un veicolo assicurato, il risarcimento spettante all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, sarà effettuato come segue:

- a) Danno totale:
  - se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, non verrà applicato nessun degrado e la liquidazione del danno sarà pari al valore a nuovo del veicolo;
  - se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, la liquidazione del danno sarà uguale al valore commerciale del veicolo, compresi gli eventuali accessori e attrezzature opzionali; per valore commerciale si intende quello indicato su riviste specializzate ovvero qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni di riviste specializzate, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali veicoli.
- b) Danno parziale:
  - l'Impresa rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, eccetto per i pezzi soggetti ad usura, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta, in caso contrario l'importo dell'IVA verrà ricompreso nell'importo dovuto all'Assicurato.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

#### **Art. 3.19 - Assicurazione parziale**

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui alla presente sezione, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli il cui valore assicurato risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore assicurato per il veicolo stesso.

#### **Art. 3.20 - Recupero del veicolo rubato**

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

#### **Art. 3.21 - Dichiarazioni inesatte del Contraente**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo dal Contraente possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c.. Qualora, tuttavia, le dichiarazioni inesatte o le omissioni siano fatte con dolo dal solo conducente alla guida di veicoli del Contraente coperti da assicurazione, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il conducente, manlevando il Contraente da ogni responsabilità.

#### **Art. 3.22 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

Limitatamente alla presente sezione del contratto, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'assicurato, del conducente e dei trasportati e comunque delle persone che detengono legittimamente il veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

## ALLEGATI

- ✓ Allegato 1 – Elenco autocarri elettrici fino a 30 Kw potenza;
- ✓ Allegato 2 – Elenco autocarri elettrici superiori a 30 Kw potenza;
- ✓ Allegato 3 – Elenco autocarri endotermici/ibridi;
- ✓ Allegato 4 – Elenco autovetture elettriche;
- ✓ Allegato 5 – Elenco autovetture endotermiche / ibride;
- ✓ Allegato 6 – Elenco scuolabus;
- ✓ Allegato 7 – Elenco autobus da noleggio GT;
- ✓ Allegato 8 – Elenco autobus attrezzati per trasporto disabili;
- ✓ Allegato 9 – Elenco autobus urbani;
- ✓ Allegato 10 – Elenco autoveicoli uso ambulanza;
- ✓ Allegato 11 – Elenco targhe prova;
- ✓ Allegato 12 – Elenco rimorchi;
- ✓ Allegato 13 – Elenco carro attrezzi;
- ✓ Allegato 14 – Elenco macchine operatrici.